



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 aprile 2008 (15.04)  
(OR. en)**

**7617/08**

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0068 (CNS)**

**AVIATION 74  
ISR 11**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 10 aprile 2008

---

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2008) 178 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 9.4.2008  
COM(2008) 178 definitivo

2008/0068 (CNS)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea  
e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su  
alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

(presentate dalla Commissione)

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivazione e obiettivi della proposta**

A seguito delle sentenze della Corte di giustizia nelle cause denominate "Cieli aperti", il 5 giugno 2003 il Consiglio ha conferito alla Commissione un mandato per avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario (il "mandato orizzontale")<sup>1</sup>. L'obiettivo del suddetto accordo è concedere a tutti i vettori comunitari un accesso senza discriminazioni alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei.

- **Contesto generale**

Nel settore del trasporto aereo internazionale le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi.

Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell'articolo 43 del trattato che garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini.

Su altri punti, come la tassazione del carburante per l'aviazione, le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, o accordi commerciali obbligatori tra linee aeree, è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi.

- **Disposizioni vigenti nel settore della proposta**

Le disposizioni dell'Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni vigenti negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e lo Stato d'Israele.

- **Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell'Unione**

---

<sup>1</sup> Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

L'accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo nella misura in cui mira a conformare gli accordi bilaterali vigenti sui servizi aerei al diritto comunitario.

## 2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

- **Consultazione delle parti interessate**

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale dei partecipanti

Gli Stati membri e l'industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati.

Sintesi delle risposte e in che modo ne è stato tenuto conto

È stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall'industria.

## 3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- **Sintesi delle misure proposte**

Conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato al "mandato orizzontale", la Commissione ha negoziato un accordo con lo Stato d'Israele che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L'articolo 2 dell'accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare pienamente del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell'accordo riguardano due tipi di clausole concernenti materie di competenza comunitaria. L'articolo 4 riguarda la tassazione del carburante (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristrutturava il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 14, paragrafo 2). L'articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, che vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. L'articolo 6 rende conformi al diritto comunitario della concorrenza le disposizioni degli accordi bilaterali che sono chiaramente anticoncorrenziali (accordi commerciali obbligatori tra linee aeree).

- **Base giuridica**

Articolo 80, paragrafo 2, e articolo 300, paragrafo 2, del trattato CE.

- **Principio di sussidiarietà**

La proposta si basa interamente sul "mandato orizzontale" conferito dal Consiglio e tiene conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e dagli accordi bilaterali sui servizi aerei.

- **Principio di proporzionalità**

L'accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario.

- **Scelta degli strumenti**

L'Accordo fra la Comunità e lo Stato d'Israele costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato.

#### 4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

La proposta non incide sul bilancio comunitario.

#### 5. **INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI**

- **Semplificazione**

La proposta prevede una semplificazione della legislazione.

Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e lo Stato d'Israele sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità.

- **Illustrazione dettagliata della proposta**

Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all'applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell'accordo fra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l'accordo a nome della Comunità.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con lo Stato d'Israele su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Occorre firmare e applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva,

DECIDE:

### *Articolo unico*

1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.
2. In attesa della sua entrata in vigore, l'accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono reciprocamente notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo.

---

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

3. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la conclusione dell'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione<sup>3</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>4</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.
- (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con lo Stato d'Israele su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
- (3) Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione.../.../CE del Consiglio, del [...]<sup>5</sup>.
- (4) È necessario approvare detto accordo,

DECIDE:

### *Articolo 1*

1. L'Accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

---

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>4</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>5</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].



2. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

*Articolo 2*

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **ALLEGATO**

### **ACCORDO**

**tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele**

**su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei**

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LO STATO D'ISRAELE

(in appresso "Israele"),

dall'altra,

(in appresso denominate "le parti")

CONSTATANDO che diversi Stati membri della Comunità europea e Israele hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con il diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che determinate disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei, conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e Israele, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e Israele e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare gli scambi fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e Israele che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori

aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non intende, nell'ambito di questi negoziati, aumentare il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e Israele, compromettere l'equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori di Israele, né negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## ARTICOLO 1

### Disposizioni generali

1. Ai fini del presente accordo, per "Stati membri" si intendono gli Stati membri della Comunità europea.
2. In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.
3. In ciascuno degli accordi indicati nell'allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

## ARTICOLO 2

### Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, rispettivamente lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati da Israele, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.
2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, Israele rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:
  - i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

- ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; nonché
    - iii. il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati, indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.
3. Israele può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
  - i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;
  - ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero se l'autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; oppure
  - iii. il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell'allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato; oppure
  - iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra Israele ed un altro Stato membro e Israele dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall'accordo bilaterale fra Israele e tale altro Stato membro.

Israele esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

### ARTICOLO 3

#### Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera c).
2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti ad Israele ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha

designato il vettore e Israele, si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

#### ARTICOLO 4

##### Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera d).
2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da Israele che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.
3. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato 2, lettera d), osta a che Israele imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato da uno Stato membro che operano tra un punto situato sul territorio di Israele e un punto situato sul territorio di tale Stato membro.

#### ARTICOLO 5

##### Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato 2, lettera e).
2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati da Israele in forza di un accordo di cui all'allegato 1 che contenga una disposizione indicata all'allegato 2, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

#### ARTICOLO 6

##### Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Nonostante ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato 1, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono o falsano la

concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, limitano o falsano la concorrenza.

2. Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato 1 che siano incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

## ARTICOLO 7

### Allegati all'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

## ARTICOLO 8

### Revisione o modifica

Le parti contraenti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

## ARTICOLO 9

### Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. In deroga al paragrafo 1, le parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo fine.
3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e Israele che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria, sono indicati all'allegato 1, lettera b). Il presente accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

## ARTICOLO 10

### Denuncia

1. La denuncia di uno degli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.
2. La denuncia di tutti gli accordi dell'allegato 1 comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a [...] in duplice esemplare, il [...] [...] [...] nelle lingue bulgara, ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese ed ebraica.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA:

PER LO STATO D'ISRAELE:

## Allegato 1

### Elenco degli accordi richiamati all'articolo 1 del presente accordo

a) **Accordi in materia di servizi aerei fra Israele e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo**

- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo federale austriaco e il Governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 2 agosto 1963, nel seguito "Accordo Israele - Austria" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal verbale concordato redatto a Tel-Aviv il 20 luglio 2005.

- Accordo fra **il governo belga e il governo di Israele** sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Hakiryra, il 30 giugno 1952, nel seguito "Accordo Israele - Belgio" nell'allegato 2;
- Accordo fra **il governo della Repubblica di Bulgaria e il governo dello Stato d'Israele** in materia di servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Sofia, il 25 marzo 1991, nel seguito "Accordo Bulgaria - Israele" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il governo della Repubblica di Cipro e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme, il 21 dicembre 1993, nel seguito "Accordo Israele - Cipro" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica federale cecoslovacca e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 24 aprile 1991, dalle cui disposizioni la Repubblica ceca ha dichiarato di considerarsi vincolata, nel seguito "Accordo Israele - Repubblica ceca" nell'allegato 2;
- Accordo fra **il governo del Regno di Danimarca e il Governo dello Stato d'Israele** in materia di servizi aerei, fatto a Gerusalemme il 18 aprile 1977, nel seguito "Accordo Israele - Danimarca" nell'allegato 2;

da leggere in combinazione con il Memorandum di Intesa riservato fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e lo Stato d'Israele, fatto a Copenhagen l'11 febbraio 1977;

- Accordo sui servizi aerei fra **il governo della Repubblica di Finlandia e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Helsinki il 24 giugno 1997, nel seguito "Accordo Israele - Finlandia" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il governo della Repubblica francese e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Tel-Aviv il 29 aprile 1952, nel seguito "Accordo Israele - Francia" nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Memorandum d'intesa fatto a Tel-Aviv il 29 aprile 1952;



modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Parigi l'8 marzo 2007;

- Accordo sui trasporti aerei fra **la Repubblica federale di Germania e lo Stato d'Israele**, fatto a Bonn il 12 febbraio 1971, nel seguito "Accordo Israele - Germania" nell'allegato 2;

da leggere in combinato disposto con il Verbale concordato fatto a Tel-Aviv il 2 agosto 2006;

- Accordo fra **il governo reale greco e il governo dello Stato d'Israele** sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto ad Atene il 15 luglio 1952, nel seguito "Accordo Israele - Grecia" nell'allegato 2;
- Accordo sul trasporto aereo fra **il governo della Repubblica Popolare Ungherese e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 1° marzo 1989, nel seguito "Accordo Israele - Ungheria" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo dell'Irlanda e il Governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 19 ottobre 1993, nel seguito "Accordo Israele - Irlanda" nell'allegato 2;
- Accordo fra **la Repubblica Italiana e il governo dello Stato d'Israele** sui servizi aerei fra i loro rispettivi territori e al di là di essi, fatto a Roma il 18 maggio 1979, nel seguito "Accordo Israele - Italia" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal verbale concordato redatto a Tel-Aviv il 18 giugno 1998;

- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica di Lettonia e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 3 novembre 1993, nel seguito "Accordo Israele - Lettonia" nell'allegato 2;
- Accordo sui servizi aerei fra **il governo della Repubblica di Lituania e il governo dello Stato d'Israele**, siglato e allegato al Verbale concordato fatto a Gerusalemme il 20 novembre 1997, nel seguito "Accordo Israele - Lituania" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, nel seguito "Accordo Israele - Lussemburgo" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo di Malta e il Governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 20 febbraio 1995, nel seguito "Accordo Israele - Malta" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Malta l'8 febbraio 1999;

- Accordo sui trasporti aerei fra **il Governo dei Paesi Bassi e il Governo dello Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 23 ottobre 1950, nel seguito "Accordo Israele - Paesi Bassi" nell'allegato 2;

completato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto all'Aia il 27 novembre 1997;

- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica di Polonia e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Varsavia il 27 febbraio 1990, nel seguito "Accordo Israele - Polonia" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **la Repubblica del Portogallo e lo Stato d'Israele**, fatto a Lisbona l'8 maggio 1997, nel seguito "Accordo Israele - Portogallo" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica socialista di Romania e il governo dello Stato d'Israele**, fatto in Israele il 19 dicembre 1967, nel seguito "Accordo Israele - Romania" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Tel-Aviv il 14 maggio 1996;

- Accordo sui trasporti aerei fra **il governo della Repubblica slovacca e il governo dello Stato d'Israele**, fatto a Bratislava il 22 agosto 1994, nel seguito "Accordo Israele - Repubblica slovacca" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **la Repubblica di Slovenia e lo Stato d'Israele**, fatto a Lubiana il 16 giugno 1993, nel seguito "Accordo Israele - Slovenia" nell'allegato 2;
- Accordo sui trasporti aerei fra **il Regno di Spagna e lo Stato d'Israele**, fatto a Gerusalemme il 31 luglio 1989, nel seguito "Accordo Israele - Spagna" nell'allegato 2;

modificato da ultimo dal verbale concordato fatto a Madrid il 7 luglio 2005;

- Accordo fra **il governo del Regno di Svezia e il Governo dello Stato d'Israele** in materia di servizi aerei, fatto a Stoccolma il 9 novembre 1977, nel seguito "Accordo Israele - Svezia" nell'allegato 2;

da leggere in combinazione con il Memorandum di Intesa riservato fra i Regni di Danimarca, Norvegia e Svezia e lo Stato d'Israele, fatto a Copenhagen l'11 febbraio 1977;

- Accordo fra **lo Stato d'Israele e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord** relativo ai servizi aerei, firmato a Londra il 24 settembre 1975, nel seguito "Accordo Israele - Regno Unito del 1975";
- Accordo fra **il governo dello Stato d'Israele e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord** relativo ai servizi aerei, fatto a Londra il 6 dicembre 2001, nel seguito "Accordo Israele - Regno Unito del 2001";

da leggere in combinazione con il Memorandum di Intesa fra le autorità aeronautiche di Israele e del Regno Unito, fatto a Tel-Aviv il 6 dicembre 2001;

modificato da ultimo dal Memorandum d'intesa fatto a Gerusalemme il 10 settembre 2007.

- b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra Israele e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo**

*[Lasciato intenzionalmente in bianco]*

## Allegato 2

### Elenco degli articoli degli accordi elencati nell'allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente accordo

#### **a) Designazione da parte di uno Stato membro:**

- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Austria;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Belgio;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Bulgaria;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Cipro;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Repubblica ceca;
- Articolo 4 dell'accordo Israele - Danimarca;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Finlandia;
- Articolo 13 dell'Accordo Israele - Francia;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Germania;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Grecia;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Ungheria;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Irlanda;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Italia;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Lettonia;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Lituania;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Lussemburgo;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Malta;
- Articolo 2 dell'Accordo Israele - Paesi Bassi;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Polonia;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Portogallo;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Romania;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Repubblica slovacca;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Slovenia;

- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Spagna;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Svezia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 1975;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 2001.

**b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:**

- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Austria;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Belgio;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Bulgaria;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Cipro;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Repubblica ceca;
- Articolo 4 dell'accordo Israele - Danimarca;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Finlandia;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Francia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Germania;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Grecia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Ungheria;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Irlanda;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Italia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Lettonia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Lituania;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Lussemburgo;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Malta;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Paesi Bassi;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Polonia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Portogallo;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Romania;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Repubblica slovacca;

- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Slovenia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Spagna;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Svezia;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 1975;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 2001.

**c) Sicurezza:**

- Articolo 14 dell'Accordo Israele - Bulgaria;
- Articolo 13 dell'Accordo Israele - Cipro;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Repubblica ceca;
- Articolo 8 dell'accordo Israele - Danimarca;
- Articolo 11 dell'Accordo Israele - Finlandia;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Grecia;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Ungheria;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Irlanda;
- Articolo 12 dell'Accordo Israele - Italia;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Lettonia;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Lituania;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Lussemburgo;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Malta;
- Articolo 4 dell'Accordo Israele - Paesi Bassi;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Polonia;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Portogallo;
- Articolo 7 dell'Accordo Israele - Romaniaa;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Repubblica slovacca;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Slovenia;
- Articolo 10 dell'Accordo Israele - Spagna;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Svezia;

- Articolo 12 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 2001.

**d) Tassazione del carburante:**

- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Austria;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Belgio;
- Articolo 7 dell'Accordo Israele - Cipro;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Repubblica ceca;
- Articolo 5 dell'accordo Israele - Danimarca;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Finlandia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Germania;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Francia;
- Articolo 10 dell'Accordo Israele - Grecia;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Ungheria;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Irlanda;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Italia;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Lettonia;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Lituania;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Lussemburgo;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Malta;
- Articolo 3 dell'Accordo Israele - Paesi Bassi;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Polonia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Portogallo;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Romania;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Repubblica slovacca;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Slovenia;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Spagna;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Svezia;
- Articolo 5 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 1975;

- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 2001.

**e) Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:**

- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Austria;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Belgio;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Bulgaria;
- Articolo 17 dell'Accordo Israele - Cipro;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Repubblica ceca;
- Articolo 10 dell'accordo Israele - Danimarca;
- Articolo 10 dell'Accordo Israele - Finlandia;
- Articolo 17 dell'Accordo Israele - Francia;
- Articolo 9 dell'Accordo Israele - Germania;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Grecia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Ungheria;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Irlanda;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Italia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Lettonia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Lituania;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Lussemburgo;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Malta;
- Articolo 7 dell'Accordo Israele - Paesi Bassi;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Polonia;
- Articolo 16 dell'Accordo Israele - Portogallo;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Repubblica slovacca;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Slovenia;
- Articolo 6 dell'Accordo Israele - Spagna;
- Articolo 10 dell'Accordo Israele - Svezia;
- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 1975;



- Articolo 8 dell'Accordo Israele - Regno Unito del 2001.

### ALLEGATO 3

#### Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

- a) **La Repubblica d'Islanda** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- b) **il Principato del Liechtenstein** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- c) **il Regno di Norvegia** (ai sensi dell'Accordo sullo Spazio economico europeo);
- d) **la Confederazione svizzera** (ai sensi dell'Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).